



Offerta anticipazione CIG/CIGD

- **I beneficiari**

L'anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali. L'anticipazione si estende: - all'assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell'art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 di cui sia richiesto il pagamento diretto; - all'assegno ordinario per COVID-19 di cui all'art. 19, D.L. n.18 del 17 marzo 2020 erogato dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

- **Le caratteristiche tecniche**

Apertura di credito in conto corrente a scadenza fissa per un importo forfettario complessivo pari ad euro 1.400 (parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore, da ridursi proporzionalmente in caso di durata inferiore o di rapporto a tempo parziale). Tale facilitazione può essere oggetto di reiterazione, in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020. L'apertura di credito cessa con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non può avere durata superiore a sette mesi. L'apertura di credito cessa anche in caso di esito negativo della domanda presentata all'INPS (ad es. per indisponibilità delle risorse). In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell'INPS, la Banca può richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore, che provvede ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inadempimento del Lavoratore, la Banca comunica al Datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato. In tal caso, a fronte dell'inadempimento del Lavoratore, il Datore di lavoro versa su tale conto corrente gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al Lavoratore, fino alla concorrenza del debito. Il Lavoratore dà preventiva autorizzazione al proprio Datore di lavoro, attraverso la modulistica allegata alle presenti Istruzioni operative, e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente evitando che sia il Datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge. Sussiste la responsabilità in

solido del Datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla Banca, ovvero a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – delle eventuali richieste di integrazione

- **Le caratteristiche dei finanziamenti**

L'agevolazione viene concessa a discrezione della Banca e ha le seguenti caratteristiche: - importo massimo € 1.400,00 - durata massima 7 mesi; - tasso di interesse: 0% (zero) - spese e commissioni: esenti, salvo i bolli di legge ove previsti.